

Giudici onorari, norme legittime ma passato da riparare

Avvocato generale Ue

Nel mirino l'abuso dei contratti a tempo determinato

Patrizia Maciocchi

L'obbligo per i magistrati onorari requirenti di rinunciare alle pretese derivanti dall'abuso dei contratti a tempo determinato, per partecipare a una valutazione che, se superata, consente di esercitare la funzione full time fino ai 70 anni, non è in contrasto con le norme europee. Non lo è a patto che le condizioni del passaggio al tempo pieno, siano tali da essere considerate un'adeguata riparazione per le pretese alle quali la toga onoraria a dovuto rinunciare rispetto all'attività svolta in passato.

Le stesse norme interne sono in linea con il diritto Ue, se riconoscono un'indennità forfettaria adeguata, per le attività pregresse, al magistrato onorario requirente, al quale non sia consentito di esercitare la funzione perché non ha superato la "prova".

Sono queste le conclusioni raggiunte dall'avvocato generale Julianne Kokott nella Causa C-548/22.

Il passaggio al full time è un'equa riparazione? La parola al giudice nazionale

La domanda pregiudiziale ai giudici di Lussemburgo era tesa a chiedere lumi sulla compatibilità o meno con il diritto dell'unione (accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato e Direttiva 1999/70/Ce) delle modifiche che riguardano la magistratura onoraria, introdotte dalla legge di bilancio del 2022.

In particolare i dubbi vertevano sulla legittimità della rinuncia, imposta per legge, alle pretese relative ai periodi precedenti la trasformazione del rapporto di lavoro e tempo.

Per la Kokott i candidati confermati nelle funzioni, quasi tutti, «beneficiano effettivamente di vantaggi notevoli, potendo proseguire in futuro la loro attività dietro un compenso fisso, segnatamente sino al compimento del settantesimo anno di età, ossia di fatto a tempo indeterminato». Condizioni che porterebbero ad affermare l'esistenza di un'adeguata riparazione.

L'avvocato generale dà tuttavia un peso anche alla tesi della toga onoraria ricorrente secondo la quale la futura retribuzione non basta per sostenere un'equa riparazione in particolare con riguardo al suo regime pensionistico, perché il periodo restante dell'attività, non sarebbe sufficiente a maturare la pensione di anzianità. E anche la Commissione esige un maggiore orientamento della riparazione agli svantaggi subiti in passato.

Due orientamenti, afferma la Kokott, sui quali la corte non può esprimersi con una scelta non avendo le informazioni necessarie per farlo.

Spetterà ai giudici nazionali - chiamati anche a decidere sull'adeguatezza del forfait per chi non supera la valutazione - risolvere anche la questione dei candidati confermati nelle funzioni. E stabilire dunque se le condizioni di impiego contengano «un'adeguata riparazione per l'obbligatoria rinuncia ad ogni ulteriore pretesa fondata sul diritto dell'Unione conseguente alla loro attività pregressa».